



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE

SAQ X

DG SAQ

Prot. Uscita del 21/04/2011

Numero: **0007825**

Classifica:



Oggetto: Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi.

Roma,

Frulana

Kragov 8/139011 Lana (BZ)

Importatori
LORO SEDI

Organismi di Controllo
LORO SEDI

E, p.c. ICQRF
VICO I
PREF III
Via Quintino Sella, 45
00187 Roma

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota del 18 aprile 2011 con la quale codesta ditta ha chiesto informazioni sul rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui un operatore voglia importare da un Paese terzo un prodotto biologico destinato esclusivamente al mercato di uno Stato membro senza che detto bene transiti nello Stato membro nei cui elenchi è inserito l'operatore richiedente.

A tal proposito si comunica che, ai sensi dell'art. 19, par. 1 del reg. (CE) n. 1235/08, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori di tale Stato membro che abbiano comunicato la propria attività ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n. 834/07, ad immettere sul mercato prodotti importati da Paesi terzi.

Pertanto un operatore inserito nell'elenco degli importatori di prodotti biologici di uno Stato membro potrà ottenere dall'Autorità competente dello stesso Paese l'autorizzazione ad importare anche nel caso in cui il prodotto non transiti attraverso tale Paese e sia esclusivamente destinato al mercato di un altro Stato membro.

Il suddetto operatore dovrà comunque indicare nella richiesta di autorizzazione la dogana di ingresso al mercato UE e dovrà adempiere a quanto previsto dall'articolo 84 del reg. (CE) n. 889/08 oltre ad attenersi alle prescrizioni riportate nella nota con cui l'autorità competente concede l'autorizzazione.

Si fa presente che quanto sopra esposto è il risultato di un approfondimento della materia effettuato dalla scrivente anche al fine di condividere il contenuto della presente nota con le autorità competenti degli altri Stati membri maggiormente interessati al rilascio di autorizzazioni alle importazioni ai sensi del richiamato art. 19, par. 1 del reg. (CE) n. 1235/08.

Il Dirigente
Teresa De Matthaeis
